

Corte Costituzionale 07/11/1995 n. 482
legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.2

La legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., tocca un settore che, negli aspetti disciplinati dalla riforma - tempi e costi certi e prefissati, procedure trasparenti, netta separazione, anche per gli aspetti tecnici (da progettazione a collaudo), fra Amministrazione committente ed esecutore - assume importanza nazionale e richiede l'attuazione di principi uniformi, comportanti, tra l'altro, omogeneità e chiarezza delle procedure, uniforme qualificazione dei soggetti, libera concorrenza degli operatori in un mercato senza restrizioni regionali, nonché soggezione ad un organismo indipendente di vigilanza e garanzia; pertanto, ricorrono, nel caso gli elementi per riconoscere alla legge nel suo complesso i caratteri della normativa fondamentale di riforma economico-sociale. E' incostituzionale, per violazione delle norme (art.117 Cost. e disposizioni corrispondenti degli statuti speciali) che sanciscono, in materia di lavori pubblici, l'autonomia legislativa concorrente o primaria delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art.1, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109, nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato tutte «le disposizioni della presente legge», anziché solo «i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge». L'art.1, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato «le disposizioni della presente legge», non contrasta con l'art.11 Cost., né con la direttiva 89/440/C.E.E., recepita con D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406. L'art.1, co.3, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., che prevede l'emanazione, in materia di lavori pubblici, di atti di indirizzo e coordinamento governativi verso le Regioni, ai sensi dell'art.2, co.3, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n.400, non viola gli artt.117 e 118 Cost., dato che l'esercizio della funzione governativa di indirizzo è consentito nei limiti in cui altre disposizioni della stessa legge offrano, quanto ai contenuti, una precisa base normativa, idonea ad orientare la discrezionalità del Governo.